

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE N. 24 DEL 06.05.2024**AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90, PER LO SVOLGIMENTO DI****ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE****TRA****Il Parco Archeologico di Pompei**, con sede Pompei (NA), Via Plinio n°4 24, C.F.

90083400631 nella persona del Direttore Dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico di Pompei,

E**Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno** - con

sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132 - P.IVA 00851300657 - C.F.

80018670655 - in persona del legale rappresentante, Direttore Prof. Ing. Gianvittorio

Rizzano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Salerno.

1

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli studi di Salerno, in data 28.06.2021, hanno sottoscritto un Accordo Quadro di Cooperazione, rep. n.21/21 finalizzato, tra l'altro, a sviluppare un'organica collaborazione per:

- progetti e programmi di ricerca;
- promuovere iniziative congiunte quali mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze, seminari, workshop;
- promuovere Tirocini, Stage ed attività formative inerenti alle tematiche di cui al presente Accordo;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità, anche per accedere a risorse economiche che

dovessero rendersi disponibili in ambito nazionale ed internazionale;

• comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.

- Nel suddetto accordo si è convenuto che per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici potranno essere stipulati appositi accordi attuativi;

- Il suddetto accordo è stato rinnovato il 06.05.2024 con la sottoscrizione della Convenzione n. 24, per ulteriori tre anni e potrà essere rinnovato in accordo a quanto previsto dall'art. 7;

Considerato che

- il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;

2

- il Parco Archeologico di Pompei, nell'ambito delle attività di tutela e valorizzazione, è interessato allo sviluppo di ricerche e studi per l'analisi e la gestione della sicurezza strutturale dei beni presenti nelle aree di competenza;

- l'art. 15 comma 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 consente ai Soggetti Pubblici di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Parco Archeologico di Pompei è interessato ad avviare un progetto di ricerca finalizzato al monitoraggio delle strutture della copertura dell'insula dei Casti Amanti;

- il Dipartimento ha interesse a svolgere attività di ricerca applicata per testare in campo metodologie e procedure per la valutazione la risposta statica e dinamica di strutture complesse a protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

- le attività previste nel presente atto sono da intendersi come deputate ad assicurare

gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco

supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione

istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva

UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (art.

7 comma 4 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), secondo cui è ammessa la cooperazione

tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di

interesse comune, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tanto premesso e considerato, si stabilisce quanto segue.

Articolo 1 - Valore premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Scopo dell'accordo attuativo è promuovere una ricerca congiunta per lo sviluppo di modelli e procedure operative per l'analisi della risposta statica e dinamica delle strutture di copertura dell'Insula dei Casti Amanti, come da programma delle attività che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Articolo 3 - Attività

Lo sviluppo della ricerca oggetto dell'accordo prevede a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sviluppo di un sistema di monitoraggio delle strutture di copertura dell'insula dei Casti Amanti;
- sviluppo di metodologie di analisi e valutazione delle condizioni di risposta statica e dinamica;
- supporto allo sviluppo di procedure per la gestione dell'uso e della manutenzione delle strutture della copertura.

4

La ricerca sarà attuata mediante:

- 1) realizzazione di un progetto di monitoraggio degli elementi strutturali che costituiscono la copertura dell'Insula dei Casti Amanti;
- 2) supporto all'analisi ed alla interpretazione dei dati.

La ricerca prevede lo sviluppo di attività in sito nel Parco Archeologico di Pompei con il coinvolgimento diretto di borsisti, tirocinanti e tesisti nei gruppi di lavoro che saranno costituiti dal Dipartimento e dal Parco Archeologico di Pompei.

Art.4 - Modalità di esecuzione

L'Università dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (cfr. art. 7 comma 4 lett. d Dlgs 36/2023) e si impegna a mettere a disposizione le competenze scientifiche e complementari a

7.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

7.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Accordo.

Art. 8 - Riservatezza

Ogni Parte deve:

8.1 mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte; non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente Accordo; non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente Protocollo (Rappresentanti);

8.2 fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

8.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente Accordo.

8.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di

ciascun'altra parte.

Art. 9 - Ricerca e pubblicazione

9.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

9.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

9.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a collaboratori e partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante il programma di ricerca o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

9.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 10 - Pubblicità

10.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

10.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

10.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 11 - Durata

11.1 La validità del presente Atto è di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

11.2 Le Parti possono recedere dal presente Accordo con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

11.3 Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Art. 12 – Oneri

12.1 Lo studio oggetto del presente accordo è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell'attività istituzionale svolta dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno

12.2. Il PAP riconoscerà al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese sostenute per borse di studio, la somma complessiva di € 60.000,00 a seguito di formale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e sulla base di idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte con riferimento alle specifiche attività oggetto del presente accordo.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione e ai rimborsi spese, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno e posta a completa disposizione del PAP, a sua semplice richiesta, per eventuali ulteriori verifiche.

12.3 Il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e, di conseguenza, preso atto delle finalità istituzionali

dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di

accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori

campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/a72, e pertanto non è prevista

emissione di fattura

I documenti di rendicontazione saranno inviati al PAP all' indirizzo PEC

pa.pompei@pec.cultura.gov.it

12.4 Il PAP provvederà all'acquisto ed all'installazione della rete di monitoraggio

nell'ambito delle attività ordinarie in corso a supporto della gestione del sito.

Art. 13 - Garanzia assicurativa

13.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza

sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106

ss.mm.ii si stabilisce che le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione

delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del

proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi

titolo nelle attività di cui alla presente.

13.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del

D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche

norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione

interna.

13.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività

attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza

dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le

disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di

sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

13.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

13.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività. Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

13.6 Le Università garantiscono al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

13.7 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area

archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal

PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

13.8 Il DICIV solleva da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano

derivare dalle attività di cui al presente Accordo a persone, cose, strutture, nonché ai

propri mezzi e personale.

Art. 14 - Controversie

14.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che

possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che

non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione,

interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria

competente per materia e territorio.

Art. 15- Trattamento dei dati

15.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di

ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati

esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte

dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consapevoli che il

mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del

presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con

esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali,

nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini

istituzionali delle parti.

15.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al

capo III del GDPR.

15.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto contrattuale e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate. In particolare, ai sensi dell'art. 13, l'Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) indica quale Titolare del trattamento dei dati personali: la persona del Rettore Prof. Vincenzo Loia, in qualità di legale rappresentante, - e-mail: rettore@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it. Al riguardo, i trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati, ai sensi dell'art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali al presente accordo. I dati personali saranno trattati per l'Università, dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture dell'Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze, dal personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Attilio RIGGIO, Dirigente - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966110 - email: protezionedati@unisa.it - PEC: protezionedati@pec.unisa.it. Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in 80045 Pompei alla via Plinio 4 26, a sua volta, indica che titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, dott. Gabriel Zuchtriegel, (pa-pompei@cultura.gov.it; pec: pa-pompei@pec.cultura.gov.it), il quale dichiara che i dati verranno raccolti e trattati in qualità di esercente funzioni del titolare del Trattamento.

12

Art. 16 - Disposizioni generali e finali

16.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte contraente che ne faccia richiesta.

16.2 Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine (ai sensi dell'art. 2, Tariffa - Allegato A, Parte I, del D.P.R. 642 del 26/10/1972) ed è assolta dal DICIV in modo virtuale "AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 297/2007".

16.3 Il presente atto, redatto in un unico originale informatico è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Art.17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al relativo accordo quadro del 28.06.21 e successivo rinnovo, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

per il Parco Archeologico di Pompei per il Dipartimento di Ingegneria Civile

il Direttore Generale

Il Direttore

Dott. Gabriel Zuchriegel

Prof. Ing. Gianvittorio Rizzano

ALLEGATO – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Lo sviluppo della ricerca oggetto dell'accordo prevede il seguente programma di attività previste per il 1° Anno.

1° Trimestre

Nel primo trimestre è previsto lo sviluppo del progetto del sistema di monitoraggio.

In questa fase saranno formati giovani laureandi e/o laureati secondo quanto previsto all'Art. 2 dell'Accordo.

2° Trimestre

Nel secondo trimestre è previsto il supporto all'installazione della rete di monitoraggio sulle strutture della copertura dell'Insula dei Casti Amanti.

In questa fase verranno sviluppate, inoltre, metodologie di analisi e valutazione speditiva delle condizioni di fragilità strutturale per l'identificazione e la classificazione dei potenziali rischi.

3° Trimestre

Nel terzo trimestre saranno messe a punto procedure automatiche e semi-automatiche per la raccolta e l'analisi dei dati.

Le analisi saranno collaborate dal monitoraggio da remoto mediante la lettura dei dati del monitoraggio statico e dinamico.

4° Trimestre

Nel quarto trimestre saranno sperimentate le metodologie messe in atto e prodotto un manuale d'uso con la descrizione degli aspetti teorici di base, i risultati attesi e le metodologie di interpretazione dei dati per l'uso in sicurezza ed il supporto ai piani di gestione della manutenzione degli elementi strutturali.

Nel 2° e nel 3° anno saranno testate le metodologie sviluppate e controllata l'affidabilità della rete di monitoraggio. È Prevista la redazione di un rapporto tecnico-

scientifico sulle attività in corso ogni semestre.

La ricerca prevede lo sviluppo di attività in sito nel Parco Archeologico di Pompei con il coinvolgimento diretto di borsisti, tirocinanti e tesisti nei gruppi di lavoro che saranno costituiti dal DICIV e dal Parco Archeologico di Pompei.

I risultati della ricerca potranno essere integrati nel sito informatico del Parco Archeologico di Pompei e potranno essere estesi alle altre aree del Parco in considerazione degli obiettivi raggiunti e dei successivi sviluppi che le parti intenderanno perseguire.

